



COMUNE DI SOLFERINO
Provincia di Mantova

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO IN AMBITO PRIVATO

INDICE

ARTICOLO 1 – PRINCIPI GENERALI	2
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI	2
ARTICOLO 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ARTICOLO 4 – INTERVENTI NON SOGGETTI A COMUNICAZIONE	4
ARTICOLO 5 – INTERVENTI SOGGETTI A COMUNICAZIONE	4
ARTICOLO 6 – MODALITA' PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE	4
ARTICOLO 7 – INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE	5
ARTICOLO 8 – MODALITA' RICHIESTA AUTORIZZAZIONE	5
ARTICOLO 9 – COMPETENZE RILASCIO AUTORIZZAZIONI	6
ARTICOLO 10 – AREE INTERESSATE DA PERMESSI EDILIZI	6
ARTICOLO 11 –AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	6
ARTICOLO 12 – INTERVENTI AREE A BOSCO	7
ARTICOLO 13 – PERIODO DEGLI INTERVENTI	7
ARTICOLO 14 – MODALITA' TAGLIO	7
ARTICOLO 15 –ORDINANZE SINDACALI	7
ARTICOLO 16 – DIVIETI	8
ARTICOLO 17 – ECCEZIONI ED ESENZIONI	8
ARTICOLO 18 - PRESCRIZIONI	8
ARTICOLO 19 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	9
ARTICOLO 20 – FORME DI PUBBLICITA'	10
ARTICOLO 21 – DISPOSIZIONI FINALI	10

Articolo 1 – Principi generali

1. Il Comune di Solferino, in conformità con i principi sanciti dall'articolo 9, comma II, della Costituzione, riconosce:

a) l'importanza vitale che il verde riveste come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene comune da tutelare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro.

b) che il verde sia elemento di indiscutibile valore per l'ambiente e per l'igiene dell'aria, dell'acqua e del suolo ed assume importanza fondamentale negli aspetti sociali e nel miglioramento qualitativo delle condizioni di vita.

2. Il Comune di Solferino, con il presente Regolamento e nell'osservanza dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi vigenti, intende tutelare, anche attraverso l'operato dei propri uffici, il verde privato del proprio territorio, in quanto esso costituisce importante risorsa naturale e patrimonio storico – ambientale.

3. Il presente Regolamento riconosce le seguenti funzioni svolte dal verde: ambientale, climatica, ecologica, paesaggistica, estetica, educativa, culturale, decorativa, di sicurezza del territorio, economica, igienica, psicologica, ricreativa, storica.

4. Il presente Regolamento si configura come strumento operativo settoriale ed è redatto in coerenza con le politiche territoriali e ambientali contenute negli strumenti di pianificazione generale comunali. Per quanto non espressamente richiamato dal presente Regolamento valgono le disposizioni degli strumenti urbanistici del Comune e in particolare del Piano di Gestione del Territorio e del Regolamento Edilizio.

Articolo 2 – Definizioni

1. Capitozzatura: taglio effettuato su una branca, finalizzato alla riduzione della chioma, che trasforma l'albero in un tronco con qualche brevissimo tratto di branche (monconi).

2. Ceduo: bosco in cui il rinnovamento delle piante in seguito al taglio avviene con polloni (cioè nuovi fusti) originati da gemme presenti sulla ceppaia (che è costituita dal troncone di fusto e dalle radici che rimangono nel terreno dopo l'abbattimento della pianta), mediante quindi una riproduzione per via vegetativa.

3. Ceppaia: parte basale del fusto dell'albero, ove il tronco esce dal terreno, e dalla quale si dipartono le radici, che della ceppaia fanno parte.

4. Fustaia: bosco di alto fusto dove il rinnovamento delle specie arboree avviene a partire dalla germogliazione dei semi che le piante producono: le giovani piantine (i cosiddetti "semenzali") che riusciranno ad affermarsi daranno origine alle piante adulte.

5. Pollone: parte di una pianta sotto forma di ramo che si sviluppa direttamente sul tronco o ai piedi dell'albero, a volte anche direttamente dalla radice.

6. Potatura: si distinguono i seguenti interventi di potatura:

a) Potatura di rimonda: per eliminare rami morti o che stanno morendo, in eccesso, mal inseriti o con scarsa vigoria.

b) Potatura di alleggerimento: per aumentare la luminosità all'interno della chioma, ridurre la forza d'impatto del vento, diminuire il peso delle branche e conservare la forma naturale dell'albero.

c) Spalcatura: per eliminare i rami più bassi che possono essere d'intralcio a veicoli e passanti e ostruire la vista.

d) Potatura di contenimento: per contenere lo sviluppo verticale e laterale e per impedire che i rami possano raggiungere le linee elettriche. Per questo tipo di potatura è bene eseguire, sempre, tagli di ritorno, ossia, subito oltre un ramo secondario di adeguate dimensioni. Questa tecnica, a differenza della capitozzatura e della speronatura, consente di mantenere integra la struttura e la forma dell'albero.

e) potatura di innalzamento della chioma: per elevare l'altezza del primo palco di branche per adattarla alle esigenze d'uso del sito (transito di mezzi, transito di pedoni, ecc.).

Per le potature delle ceppaie deve essere garantito il mantenimento di almeno un pollone ogni tre. Tale disposizione deve essere garantita anche qualora le ceppaie siano ricomprese nelle aree individuate a bosco.

7. Verde privato: tutto l'apparato a verde pertinenziale alle proprietà private sia ad uso residenziale che artigianale o industriale o agricolo.

Articolo 3 – Campo di applicazione

1. Con il presente regolamento si intende proteggere, valorizzare e favorire:

a) gli alberi ad alto fusto solitari o in gruppo.

b) le siepi arbustive e i filari misti arbusti e/o alto fusto e/o cedui.

c) gli alberi monumentali così come previsto dalla legge n. 10 del 14/01/2013 in funzione dei criteri definiti dall'art. 5 del D. M. 14/10/2014.

2. Il presente regolamento tutela in modo particolare:

a) gli alberi con una circonferenza del tronco, misurata a un'altezza di 130 centimetri da terra, di almeno 150 centimetri.

b) gli alberi di altezza pari o superiore a 12 metri.

c) gli alberi con più fusti dipartentesi dalla stessa ceppaia (policormici), con somma della circonferenza di ciascun fusto misurata a 130 centimetri da terra che raggiunga i 180 centimetri.

d) le siepi e i filari, intesi come cordoni vegetali formati da specie arboree, arbustive e cespugliose, che costituiscono un habitat fondamentale per la sopravvivenza di numerose specie animali, anche indispensabili all'agricoltura.

3. Sono esclusi dal presente regolamento:

a) gli interventi sulle alberature, siepi e arbusti collegati con attività in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola, quali alberi da frutto ed alberi da legno in coltivazione intensiva, pioppeti, vivaia, orti e simili.

b) le coltivazioni arboree specializzate e semi-specializzate, quali impianti di origine esclusivamente artificiale disposti su una o più file parallele in pieno campo.

c) i nuovi impianti artificiali realizzati con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno.

4. Il presente regolamento si applica fatto salvo quanto previsto da strumenti regolamentari e norme legislative sovraordinate.

5. Il presente regolamento non si applica alle aree classificate a bosco secondo quanto previsto dall'articolo 42 della Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31.

6. L'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza, porre sotto tutela anche piante singole o in gruppo che, seppur non tutelate in base ai commi del regolamento, vengano riconosciute importanti dal punto di vista storico, culturale, paesaggistico, naturalistico, scientifico.

Articolo 4 – Interventi NON soggetti a comunicazione.

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria:

- a) tagli periodici (triennali, quadriennali o al massimo quinquennali) delle ceppaie di platano, pioppo, salice, ontano e robinia o altre piante, garantendo il mantenimento di almeno un pollone ogni tre.
- b) eliminazione dei giovani polloni e delle giovani piante soprannumerarie che non superino i 10 centimetri di circonferenza misurata a 130 centimetri di altezza.
- c) potature come previste e descritte nell'articolo 2 comma 6.

Articolo 5 – Interventi soggetti a comunicazione.

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria:

- a) abbattimenti urgenti per rischio di grave e immediato pericolo.

Articolo 6 – Modalità di presentazione della comunicazione

1. La comunicazione di cui all'art. 5, redatta in carta semplice secondo il modello predisposto dal Comune, potrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R, posta elettronica certificata o consegnata a mano e regolarmente protocollata, dovrà comprendere l'estratto di mappa catastale (o foto aerea) indicante l'esatta localizzazione dell'intervento, l'elenco delle piante soggette all'intervento, opportunamente riconosciute tramite dettagliata documentazione fotografica dalla quale siano chiaramente individuabili gli esemplari oggetto di autorizzazione. È facoltà degli Uffici comunali chiedere l'integrazione della documentazione presentata al fine di verificare chiaramente lo stato di salute delle piante anche tramite perizia agronomica che attesti l'effettiva condizione di malattia o pericolosità.

Articolo 7 – Interventi soggetti ad autorizzazione.

1. Potranno essere autorizzati gli interventi di taglio al piede o estirpazione di piante ad alto fusto, taglio o estirpazione di arbusti, cespugli e ceppaie, nei seguenti casi:

- a) Le piante morte, sradicate, spezzate o deperienti che risultino essere affette da patologie che rendano impossibile la loro conservazione oppure risultino in condizioni di precarietà statica tale da costituire pericolo per cose e persone; le infezioni, qualora non chiaramente visibili, dovranno essere comunque documentate da perizia agronomica.
- b) Gli alberi o gli arbusti provochino danni a strutture od opere esistenti a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta.
- c) Qualsiasi intervento, comprese le potature descritte all'articolo 2 comma 6, effettuato sugli alberi monumentali.
- d) Diradamento del numero di piante eliminando quelle soprannumerarie che superino i 10 centimetri di circonferenza misurata a 130 centimetri di altezza.
- e) Ipotesi di ristrutturazione dello spazio verde ove sorgono piante che si intendono eliminare.

La realizzazione dell'intervento deve essere eseguita entro un anno dalla data di notifica dell'autorizzazione e potrà essere oggetto di verifica e controllo da parte degli Enti preposti.

Articolo 8 – Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune potrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R, posta elettronica certificata o consegnata a mano e regolarmente protocollata, dovrà comprendere l'estratto di mappa catastale (o foto aerea) indicante l'esatta localizzazione dell'intervento, dell'elenco delle piante soggette all'intervento, opportunamente riconosciute tramite dettagliata documentazione fotografica dalla quale siano chiaramente individuabili gli esemplari.

2. L'autorizzazione, comunicata per iscritto al richiedente, deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda.

3. Il Comune, prima di autorizzare l'intervento, potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa od eseguire o fare eseguire un sopralluogo da personale incaricato, per verificare la situazione di fatto.

4. Tale richiesta o l'eventuale sopralluogo interromperanno il termine sopra indicato, che riprenderà a decorrere dalla presentazione della nuova documentazione.

5. L'autorizzazione ha una validità di un anno a partire dalla data di rilascio e dovrà essere tenuta a disposizione sul luogo dell'intervento durante lo svolgimento dello stesso per eventuali controlli da parte delle autorità competenti. Qualora l'autorizzazione disponga particolari condizioni (es. la ripiantumazione in sostituzione di soggetti abbattuti), gli interventi relativi dovranno essere eseguiti nell'arco dello stesso periodo di validità dell'autorizzazione.

6. Gli interventi che modifichino la struttura, forma o caratteristiche di una pianta dovranno comunque essere effettuati nel periodo di taglio consentito.

Articolo 9 – Competenze, Responsabilità, Rilascio delle autorizzazioni

1. Le competenze sul verde privato e il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi che ne siano soggetti sono affidate agli Uffici dell'Area Tecnica del Comune di Solferino.

2. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata a:

- a) Polizia locale.
- b) Carabinieri forestali.
- c) Uffici comunali competenti.
- d) Ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria.
- e) Figure pubbliche e private incaricate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 10 – Aree interessate da permesso di costruire, S.C.I.A. o altre autorizzazioni edificatorie

1. Nel caso un intervento edilizio comporti l'eliminazione di alberi, dovrà essere allegato al progetto il rilievo planimetrico dell'area con evidenziati gli alberi esistenti e quelli da eliminare, nonché esauriente documentazione fotografica.

2. In caso di intervento edilizio, la progettazione e le modalità di esecuzione di lavori dovranno tenere conto della presenza di alberi, in particolare per la salvaguardia degli apparati radicali e della chioma, la quale potrà essere potata secondo le disposizioni impartite dagli Uffici Comunali.

3. In questi casi l'autorizzazione si costituisce con la validità del titolo abilitativo per l'intervento edilizio nel rispetto delle tempistiche previsto dallo stesso. Nel caso di autorizzazione all'abbattimento potrà essere richiesto al proprietario la messa a dimora di altri alberi in sostituzione di quelli eliminati, specificandone la specie e l'età.

4. Qualora la piantumazione non sia realizzabile all'interno del lotto edificato a causa di situazioni di eccessiva ristrettezza dei luoghi ai sensi degli art. 892-895 C.C., distanza dai fabbricati, distanza dai servizi tecnologici interrati e fuori terra, l'Amministrazione Comunale potrà disporre, con oneri a carico del concessionario, la piantumazione in altra area di proprietà comunale, indicando specie ed età delle piante, tempi e modalità di esecuzione dei lavori.

5. Per l'effettuazione di lavori edili in prossimità di piante di particolare pregio, gli interventi vanno autorizzati dal Comune e vanno supportati da apposita relazione agronomica che descriva l'area di rispetto e tutti gli accorgimenti da adottare al fine di proteggere il danneggiamento del fusto, dei rami e degli apparati radicali. Detti accorgimenti dovranno essere proporzionati in funzione della dimensione delle piante, come di seguito riportato:

Circonferenza del fusto Raggio di rispetto dal tronco (m):

- Da cm 120 fino a cm 240 m. 5,00
- Da cm 240 fino a cm 360 m. 8,00
- Oltre cm 360 m. 12,00

6. Per le situazioni ove esiste incidenza sul verde pubblico, tali autorizzazioni potranno essere subordinate al versamento di un deposito cauzionale stabilito dal Comune per eventuali danni alle parti pubbliche stesse.

Articolo 11 – Autorizzazione paesaggistica

1. Gli interventi di estirpazione di piante ad alto fusto o ceppaie e il taglio di piante che comporta la morte delle stesse in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche e integrazioni, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12– Interventi in aree classificate a bosco

Nel caso in cui l'area oggetto dell'intervento sia classificata come bosco, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31, la richiesta di autorizzazione (denuncia di taglio del bosco) dovrà essere inoltrata agli Enti competenti, a opera di personale abilitato.

Articolo 13 – Periodo degli interventi

1. Le operazioni di manutenzione periodica di ceppaie e filari, le potature, gli interventi di ceduzione sono permesse dal **15 novembre al 31 marzo dell'anno successivo**, salvo interventi volti a tutelare la sicurezza pubblica e privata o a salvaguardare beni immobili.
2. Le potature di rimonda del secco sono consentite anche durante il periodo vegetativo, primaverile ed estivo.
3. Gli interventi di estirpazione e taglio di piante morte, deperienti o gravemente malate possono essere effettuati in qualsiasi periodo dell'anno.

Articolo 14 – Modalità di taglio

1. Le modalità dei tagli periodici (triennali o quadriennali) delle ceppaie di platano, pioppo, salice, ontano e robinia devono comunque essere effettuate avendo cura di lasciare almeno un pollone ogni tre per ceppaia, tra quelli meglio conformati.
2. Gli interventi di taglio delle giovani alberature d'alto fusto in soprannumero poste su aree non classificate a bosco, devono comunque essere effettuati avendo cura di lasciare almeno una pianta ogni 25 metri quadrati, tra quelle meglio conformate e di maggiori dimensioni, salvaguardando le eventuali formazioni arbustive o cespugliose presenti.

3. Su piante isolate o facenti parte di filari e siepi, sia d'alto fusto che ceppaie, è consentito il solo utilizzo di macchinari/attrezzature che garantiscano il taglio netto dei rami.

Articolo 15 – Emanazione di ordinanze sindacali

1. In caso di pericolo per persone, animali o cose determinati da possibili schianti di piante, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, far eseguire specifici interventi, verifiche o abbattimenti delle piante interessate, con onere a carico del proprietario.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva di poter imporre, con ordinanza sindacale, che il proprietario di un terreno, parco o giardino, esegua determinati lavori o verifiche per la cura, la conservazione, la salvaguardia del verde o della sicurezza idraulica dei canali o per la sicurezza stradale.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva di poter imporre, con ordinanza sindacale, che il responsabile dell'esecuzione di interventi non autorizzati o difformi da quanto previsto dal presente Regolamento produca perizie tecniche a firma di professionisti abilitati per la verifica di eventuali danni arrecati alle piante.

4. I funzionari degli Uffici Comunali competenti verificheranno l'adempimento delle disposizioni contenute nelle ordinanze.

Articolo 16 – Divieti

1. In aggiunta alle disposizioni di polizia urbana sui danneggiamenti ambientali è fatto divieto di:

- a) estirpare alberi, siepi e filari sotto tutela senza l'autorizzazione.
 - b) potare alberi senza il rispetto dei criteri del regolamento.
 - c) zollare e trasferire alberi senza autorizzazione.
 - d) effettuare scavi in vicinanza degli alberi entro le distanze previste dal regolamento comunale.
 - e) utilizzare gli alberi quali sostegni per cavi aerei, transenne, ripari, recinzioni ed altro.
 - f) effettuare interventi di capitozzatura di piante ad alto fusto.
 - g) danneggiare chimicamente e fisicamente le alberature sotto tutela.
2. È vietato, allo scopo di eliminare erbe infestanti, incendiare le sponde dei fossi, degli scolli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere.

Articolo 17 – Eccezioni ed esenzioni

1. Non sono soggetti a vincoli e autorizzazioni gli interventi effettuati in:

- a) piantagioni di arboricoltura da legno per biomassa, pioppeti, impianti per legname, frutteti, boschi (come da Legge Forestale Regionale e successive).
- b) piante da frutta poste in orti e giardini o in aree di pertinenza degli edifici agricoli.
- c) opere di disboscamento, sradicamento, cambio di destinazione d'uso e movimento terra di cui alla L. 2367/1923 e successive modifiche e integrazioni, le quali necessitano di autorizzazione provinciale così come da R.R. 5/2007.
- d) le specie ornamentali coltivate a fini commerciali all'interno di aziende vivaistiche.
- e) gli interventi eseguiti direttamente o per conto della Amministrazione Comunale.
- f) gli interventi obbligatori in seguito a sentenza giudiziaria.

g) gli interventi di messa in sicurezza impianti (linee elettriche, canali consortili, linee telefoniche, ecc.).

Articolo 18 – Prescrizioni

1. L'Amministrazione Comunale può prescrivere l'obbligo di interventi per la manutenzione di alberi privati causa di manifesti ostacoli alla viabilità o di situazioni di degrado urbano.
2. L'Amministrazione comunale può prescrivere l'obbligo di interventi per la cura, conservazione, manutenzione e difesa di alberi privati sottoposti a tutela, in caso di manifesti deperimenti di natura parassitaria o fisiologica e soprattutto in caso di cantieri con scavi prossimi agli alberi sotto tutela.

Articolo 19 – Sanzioni amministrative

1. In caso di inosservanza delle norme del presente regolamento, sempre nel caso che l'illecito non costituisca più grave reato, i trasgressori sono soggetti, per ogni albero, alle seguenti sanzioni:
 - a) potatura eseguita difformemente da quanto disposto dal regolamento, o danneggiamento dell'apparato radicale e/o del fusto, che arrechino danno alla pianta: sanzione del pagamento di una somma da un minimo di Euro 130 a un massimo di Euro 500.
 - b) potatura eseguita difformemente da quanto disposto dal regolamento, o danneggiamento dell'apparato radicale e/o del fusto, che determinino pregiudizio alla vitalità della pianta: sanzione del pagamento di una somma da un minimo di Euro 200 a un massimo di Euro 800.
 - c) abbattere, rimuovere alberi senza autorizzazione: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 300 a un massimo di Euro 1.500.
 - d) inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3 e comma 5: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 200 a un massimo di Euro 800.
 - e) in ottemperanza alle restanti norme del Regolamento ed esecuzione dei lavori in difformità dell'autorizzazione, salvo i casi di cui alle precedenti lettere a), b) del presente articolo: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 100 a un massimo di Euro 500.
 - f) Mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 16 del Regolamento: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 50 a un massimo di Euro 250.
2. Oltre alle sanzioni amministrative elencate potrà essere richiesta la messa a dimora di nuovi alberi.
3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui sopra si rimanda al sistema sanzionatorio previsto dalla Legge 689/81.

Articolo 20 – FORME DI PUBBLICITA'

1. È cura dell'Amministrazione pubblicizzare con le forme adeguate il presente regolamento. Il presente regolamento è a disposizione per la consultazione, è pubblicato in Amministrazione Trasparente – sezione Atti generali – regolamenti, nonché per il ritiro di copia senza oneri presso l'ufficio tecnico comunale e ufficio di polizia locale.

Articolo 21 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune precedentemente al presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il